

Associazione Morbegnese Arte e Musica
Sede in Morbegno (SO), Via Luigi Rocca n. 3
Partita IVA: 00994750149
C.F.: 91016640145



Verbale Assemblea ordinaria

In data 06.05.2023, alle ore 18,00, si è riunita, a seguito di regolare convocazione, presso la sede sociale sita a Morbegno, Via Luigi Rocca n. 3, l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione Morbegnese Arte e Musica per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1 – Lettura e approvazione dello statuto modificato ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Sono presenti il Presidente Vignato Francesca ed i Consiglieri Rocca Benedetta e Rocca Raimonda.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di statuto, la Sig.ra Vignato Francesca la quale chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale, la Sig.ra Rocca Benedetta.

Il Presidente prende la parola per illustrare il nuovo statuto redatto ai sensi del D.Lgs. 117/2017, soffermandosi su alcuni articoli ed in particolare sottolineando gli articoli relativi alle attività svolte, alle finalità, ai diritti e doveri dei soci ed agli organi sociali.

Lo statuto viene letto dal Presidente integralmente, ed approvato all'unanimità dei soci.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19,00, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Rocca Benedetta

Benedetta Rocca

Il Presidente
Vignato Francesca

Francesca Vignato



AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Sondrio
UFFICIO TERRITORIALE DI SONDRIO

Num. 320 Serie 3 del 12-5-2023

Esatte € 200,00 (DUECENTO/00)

Esente da bollo ex art. 82 comma 5 del D.Lgs. n. 117/17

IL FUNZIONARIO
Nicola Tognola

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE MORBEGNESE ARTE E MUSICA

Art. 1 – Denominazione - Sede - Durata

L'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE MORBEGNESE ARTE E MUSICA", di seguito indicata anche come "*Associazione*", ha sede legale nel comune di Morbegno (SO) e durata illimitata. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Morbegno non comporta modifica statutaria.

Ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nella Sezione dedicata alle Associazioni di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'acronimo "APS" dovrà essere inserito nella denominazione associativa.

Dal momento dell'iscrizione nel predetto Registro, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi automaticamente, ad ogni effetto di legge, "ASSOCIAZIONE MORBEGNESE ARTE E MUSICA APS".

L'acronimo "APS" sarà utilizzato, unitamente alla denominazione, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 – Statuto

Il presente statuto contiene le norme relative al funzionamento dell'ASSOCIAZIONE MORBEGNESE ARTE E MUSICA e costituisce ad ogni effetto di legge parte integrante dell'atto costitutivo datato 13.5.2015.

Art. 3 – Forma giuridica e oggetto sociale

L'ASSOCIAZIONE MORBEGNESE ARTE E MUSICA è un'Associazione non riconosciuta di Promozione Sociale disciplinata dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), dal Codice Civile e dalle altre disposizioni vigenti in materia, nonché dal presente Statuto, costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale.

L'Associazione esercita in via principale attività di interesse generale a favore di propri associati, loro familiari o terzi per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità

civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Costituiscono l'oggetto associativo le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio: attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d); organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore (lett. i).

Art. 4 – Finalità perseguite e attività di interesse generale svolte

L'Associazione si propone di diffondere la cultura musicale in genere, promuovendo iniziative d'animazione ed educazione musicale, dirette a sviluppare, principalmente nel territorio valtellinese, lombardo e veneto, la conoscenza dell'arte musicale fra le persone.

L'Associazione persegue i propri scopi svolgendo le seguenti attività di interesse generale, elencate a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- realizzare rassegne musicali ed artistiche in genere;
- istituire una scuola artistico-musicale, istruendo in particolare giovani allievi, per divulgare la conoscenza della musica in genere e per creare momenti di ritrovo e di aggregazione;
- costituire gruppi artistico-musicali aventi finalità didattiche e divulgative e partecipare a gare e concorsi musicali e canori, nonché attuare iniziative ricreative, culturali e artistiche correlate allo scopo associativo;
- istituire e gestire corsi di avviamento all'attività vocale e strumentale e corsi di studio teorici e pratici della musica;
- favorire la diffusione della musicoterapia mediante convegni, laboratori e l'attuazione di un corso per l'insegnamento di tale disciplina;

- mettere a disposizione degli interessati pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi, costumi, abbigliamento, strumenti musicali e altro materiale di interesse artistico e musicale;
- svolgere manifestazioni, esibizioni vocali e strumentali, convegni, dibattiti, mostre, al fine del raggiungimento dei propri obiettivi;
- aprire un sito internet;
- organizzare viaggi di studio;
- svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

Le attività associative possono essere svolte anche in convenzione con enti pubblici e privati.

Art. 5 – Attività secondarie e strumentali

L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, in conformità a criteri e limiti previsti dalla normativa vigente e dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

L'organo competente all'individuazione delle specifiche attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 6 – Adesione ad altri enti

Per il raggiungimento delle finalità statutarie, l'associazione può aderire, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, ad altre Associazioni di Promozione Sociale e ad altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, esistenti o da costituire, che perseguono scopi analoghi.



Art. 7 – Volontari - Assicurazione

Per lo svolgimento delle attività associative, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione iscrive in un apposito Registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

L'Assicurazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8 – Prestazioni lavorative

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati - salvo l'art. 17, comma 5, del Codice del Terzo settore - solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità associative.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 9 – Soci

Sono soci fondatori coloro che hanno fondato l'associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.

Possono inoltre diventare soci dell'Associazione tutti coloro che, condividendone le finalità, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Sono vietate discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla partecipazione alla vita associativa, nonché qualsiasi limitazione con riferimento alle condizioni economiche.

La quota associativa non può essere trasferita ad alcun titolo e la partecipazione sociale non può essere collegata, sotto nessuna forma, alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Possono essere ammessi come associati altre Associazioni di Promozione Sociale, nonché altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.

Art. 10 – Domanda di ammissione

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata dall'interessato per iscritto, anche a mezzo di posta elettronica, al Consiglio Direttivo, che delibera sull'accoglimento o sul rigetto della stessa.

La deliberazione di ammissione o di rigetto è comunicata all'interessato entro sessanta giorni ed annotata nel libro degli associati.

La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato tramite posta prioritaria o raccomandata, o tramite PEC, se l'interessato è titolare di una PEC personale, oppure tramite posta elettronica ordinaria con conferma di ricezione.

La deliberazione di rigetto deve essere motivata ed è comunicata con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite posta elettronica ordinaria con conferma di ricezione, oppure tramite PEC, se l'interessato è titolare di una PEC personale.

Chi ha proposto la domanda di ammissione può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulla domanda non accolta, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Art. 11 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto di:

- esser convocati, nonché partecipare e votare alle assemblee direttamente o per delega, o con le altre modalità previste dal presente statuto. Per i soci minorenni il diritto di voto è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale;
- eleggere le cariche sociali e, se maggiorenni, candidarsi ed essere eletti alle stesse;
- proporre attività, progetti ed iniziative e parteciparvi;
- conoscere i programmi e le attività con i quali l'Associazione intende perseguire gli scopi associativi;
- accedere a libri e registri associativi, esaminarli e chiederne copia, con istanza da inviarsi a mezzo posta elettronica all'indirizzo dell'Associazione. Alle predette richieste è dato riscontro entro 15 giorni via posta elettronica con indicazione di giorno, ora e luogo in cui potrà essere esercitato il diritto, in presenza di un componente del Consiglio Direttivo. Qualora siano richieste copie, il Consiglio può prevedere che siano rimborsate dal richiedente all'Associazione le relative spese;
- recedere dall'Associazione, con preavviso di almeno otto giorni, da comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo.

I soci hanno il dovere di:

- osservare le disposizioni del presente statuto e degli eventuali regolamenti interni e i provvedimenti adottati dagli organi associativi;
- versare quote e contributi associativi secondo le modalità e nei termini stabiliti dall'assemblea. I singoli aderenti hanno facoltà di effettuare ulteriori versamenti a titolo di scelta personale, ferma restando l'uguaglianza dei diritti e dei doveri di tutti i soci;
- svolgere le attività concordate con l'Associazione;
- se titolari di cariche sociali, adempiere alle relative funzioni.



Art. 12 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per:

- decesso;
- scioglimento o estinzione dovuta a qualsiasi causa, in caso di enti;
- recesso;
- esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo per:

1. morosità nel pagamento della quota associativa o di eventuali contributi associativi stabiliti dall'assemblea protratta per 180 giorni dal termine di scadenza stabilito;
2. inosservanza delle disposizioni del presente statuto, di eventuali regolamenti interni e dei provvedimenti adottati dagli organi associativi;
3. mancato svolgimento dell'attività concordata senza giustificato motivo o preavviso; comportamenti contrari o comunque contrastanti rispetto alle finalità istituzionali oppure che ostacolino il funzionamento dell'Associazione o che ostacolino o pregiudichino la vita associativa o le attività dell'Associazione; comportamenti che mettano in pericolo o ledano la reputazione e l'immagine dell'Associazione e/o dei suoi associati; comportamenti che provochino danni patrimoniali o non patrimoniali all'Associazione.

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato e comunicato tramite raccomandata con avviso di ricevimento all'interessato. Se quest'ultimo è titolare di una propria PEC personale, la comunicazione può essere effettuata con tale modalità.

Ricevuta la comunicazione di cui al comma precedente, l'interessato ha facoltà di presentare impugnazione scritta e motivata all'assemblea, da trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede legale dell'Associazione, oppure via PEC alla PEC dell'Associazione, nel termine perentorio di trenta giorni.

La proposizione dell'impugnazione non sospende l'esclusione.

In ogni caso di cessazione del rapporto associativo, i soci non possono chiedere la restituzione delle quote associative e dei contributi versati.

Art. 13 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione: l'assemblea degli associati; il Consiglio di Direttivo; il Presidente; il Vicepresidente.

Tutte le cariche associative sono elettive. Tutte le riunioni degli organi collegiali possono svolgersi sia presso la sede associativa, che altrove.

Qualora si renda obbligatorio nominare l'Organo di controllo di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore, l'assemblea provvederà alla relativa elezione, decidendo altresì se eleggere un organo monocratico o collegiale e, in tale ultimo caso, il numero di componenti, compreso tra 3 e 5. I componenti di tali organi restano in carica 4 anni.

Qualora si renda obbligatorio nominare l'Organo di revisione legale dei conti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, l'assemblea provvederà a eleggere un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro. L'Organo di revisione resta in carica 4 anni.

In merito alle norme relative al funzionamento e alla disciplina di tali due organi, si richiamano e applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, ed in particolare, rispettivamente, gli artt. 30 e 31, e le altre disposizioni normative ivi richiamate e vigenti in materia.

Art. 14 – Assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti gli associati ed è presieduta dal Presidente.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

La deliberazione approvata con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, qualora possa recarle danno, è impugnabile ai sensi di legge.



I membri del Consiglio Direttivo non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

Delle assemblee è redatto, sull'apposito libro, il relativo verbale da sottoscrivere da parte del Presidente e dal soggetto verbalizzante, individuato di volta in volta nelle diverse sedute.

E' ammesso l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (come ad esempio tramite Skype, Zoom, Teams e piattaforme analoghe) ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché:

- sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota da remoto;
- siano garantiti il regolare svolgimento dell'adunanza e la proclamazione dei risultati della votazione in modo che ne abbia contezza anche chi è collegato da remoto;
- il soggetto verbalizzante riesca a percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia possibile per il soggetto collegato partecipare alla discussione e alla votazione simultaneamente e in tempo reale sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 15 – Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie o dell'atto costitutivo e per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio o per l'assunzione delle delibere di fusione, scissione e trasformazione. E' altresì convocata quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno un decimo degli associati.

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate dal Consiglio Direttivo con avviso a tutti i soci, che deve pervenire almeno 10 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza e indicare giorno, ora e sede dell'adunanza stessa, in prima e seconda convocazione, e gli argomenti all'ordine del giorno. L'avviso può essere inviato tramite



lettera, anche non raccomandata, ovvero messaggio di posta elettronica ordinaria o PEC o fax.

Art. 16 – Competenze dell'Assemblea

L'assemblea dell'Associazione:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi associativi, tra cui il Consiglio Direttivo;
- stabilisce il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, compreso tra 3 e 5, eletti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati;
- all'interno del Consiglio Direttivo, elegge il Presidente e il Vicepresidente;
- nomina e revoca, qualora sorga il relativo obbligo ai sensi di legge, l'Organo di controllo e l'Organo di revisione legale dei conti;
- stabilisce il programma generale annuale delle attività dell'Associazione;
- b) approva il bilancio di esercizio ovvero il rendiconto per cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente in materia e il bilancio sociale, ove il Consiglio Direttivo ritenga opportuno redigerlo, ovvero qualora sorga il relativo obbligo ai sensi di legge;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ivi compreso il Consiglio Direttivo, e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sulle impugnazioni delle delibere, assunte dal Consiglio Direttivo, di esclusione dei soci dall'Associazione, nonché sulle istanze di esame del rigetto delle domande di ammissione proposte dagli aspiranti soci;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed altri eventuali regolamenti interni relativi al funzionamento dell'Associazione e dei suoi organi;
- g) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento dell'Associazione e individua l'Ente o gli Enti del Terzo Settore cui devolvere il patrimonio residuo;
- h) delibera sull'importo della quota associativa annuale e su eventuali altri contributi e sui rispettivi termini di pagamento;

i) delibera sugli altri oggetti rientranti nella sua competenza in base alle disposizioni vigenti in materia e al presente statuto.

Art. 17 – Deliberazioni dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza, personale o per delega o con le altre modalità previste dal presente statuto, di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la fusione, la scissione o la trasformazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 18 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea, che stabilisce anche il numero dei componenti, compreso tra un minimo di 3 e un massimo di 5. Dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato, il Consiglio convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Non può essere eletto, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti del Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente almeno una volta all'anno, nonché ogni volta che sia necessario deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri.

Le riunioni sono convocate con avviso che deve pervenire ai Consiglieri almeno 7 giorni prima del giorno fissato e indicare giorno, ora e sede dell'adunanza e gli argomenti all'ordine del giorno. L'avviso può essere inviato tramite lettera, anche non raccomandata, ovvero PEC, se il Consigliere è titolare di PEC personale, o messaggio di posta elettronica ordinaria o fax.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente e, in caso di assenza, dal Vicepresidente. Delle riunioni è redatto sull'apposito libro il rispettivo verbale, da sottoscrivere da parte del Presidente, e del soggetto verbalizzante, se diverso dal Presidente.

Nei casi di motivata urgenza, la convocazione può essere effettuata anche senza il rispetto del predetto termine.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. Non sono ammesse deleghe.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza, come di seguito indicato.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

E'ammesso l'intervento alle riunioni del Consiglio Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione (come ad esempio tramite Skype, Zoom, Teams e piattaforme analoghe), ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, alle medesime condizioni previste dal presente statuto per la partecipazione degli associati alle assemblee, da intendersi qui riportate.

In caso di dimissioni o decesso o in qualsiasi altro caso di cessazione anticipata dalla carica di Consigliere, subentrerà, ove ancora disponibile, il primo dei non eletti.

In ogni caso di cessazione anticipata dalla carica di Presidente, subentra il Vicepresidente.

La nomina dei sostituti è sottoposta all'assemblea, per la ratifica o la revoca, alla prima riunione utile.

Qualora non fosse disponibile alcun sostituto, sarà convocata l'assemblea per la relativa elezione.

I sostituti scadono con i componenti già in carica.

Art. 19 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'ambito dei programmi generali indicati dall'assemblea, per il perseguimento dei fini istituzionali.

Ha facoltà di delegare particolari atti e adempimenti a uno o più dei suoi componenti, sempre che non siano riservati ad altri organi associativi dalle disposizioni normative vigenti in materia e dal presente statuto.

Il Consiglio Direttivo:

- convoca le assemblee dell'Associazione; ha facoltà di delegare la convocazione delle Assemblee e i relativi adempimenti al Presidente;
- delibera sulle domande di ammissione e sull'esclusione degli associati;
- entro il **31/03** di ciascun anno predispone e approva la bozza di bilancio consuntivo di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto per cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il **30/04** per la definitiva approvazione;
- laddove sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo oppure ove ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio o rendiconto, predispone e approva la bozza del bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea entro il 30/4 per l'approvazione;
- individua eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale svolte dall'Associazione, e ne documenta il carattere secondario e strumentale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;

- 
- stabilisce condizioni e limiti per i rimborsi ai volontari e agli associati delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività svolte a favore dell'Associazione;
 - stabilisce i criteri per il rimborso delle spese delle copie di atti, libri e registri richieste dagli associati;
 - ratifica o revoca eventuali atti adottati dal Presidente in via d'urgenza;
 - delibera in merito a mediazioni, conciliazioni e negoziazioni di vertenze associative, nonché alla promozione di giudizi e alla costituzione in giudizi promossi da altri e nomina avvocati;
 - delibera in merito all'instaurazione di rapporti di lavoro di qualsiasi natura;
 - delibera in merito alla conclusione di contratti con soggetti pubblici e privati, ivi compresi istituti bancari;
 - dà esecuzione alle delibere assembleari;
 - compie ogni atto di amministrazione e gestione che non sia riservato ad altri organi associativi dalle disposizioni vigenti in materia o dal presente statuto.

Art. 20 – Presidente e Vicepresidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ad ogni effetto di legge, nei confronti dei terzi e in giudizio.

Il Presidente dell'Associazione dura in carica per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo; può essere rieletto.

Presiede le assemblee e il Consiglio Direttivo e convoca il Consiglio secondo modalità e termini previsti dallo Statuto.

In caso di necessità e urgenza motivate, il Presidente compie i provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio, sottoponendoli allo stesso Consiglio, per la ratifica o la revoca, nel corso della prima riunione utile.

In caso di assenza o di impedimento, per qualsiasi causa, del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente. Di fronte ad aderenti e terzi, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 21 – Libri Associativi

L'Associazione detiene:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri Organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.

L'Associazione detiene inoltre il Registro dei volontari, detenuto e aggiornato dal Consiglio Direttivo.

Art. 22 – Risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è destinato e utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da: a) quote e contributi degli associati; b) erogazioni liberali di associati e terzi, nonché eventuali eredità e legati; c) contributi dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di istituzioni pubbliche e di soggetti privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi e progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari; d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; e) entrate derivanti da prestazioni di servizi; f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

L'Associazione può altresì realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e

continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia, ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore.

I proventi delle attività ed in generale utili, avanzi di gestione, fondi, riserve comunque denominate, e capitale non possono, in nessun caso, essere distribuiti fra fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, neanche in forme indirette, né durante la vita dell'Associazione, né in sede di scioglimento, né nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 23 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale decorre dal 01/01 al 31/12.

Il bilancio di esercizio - ovvero il rendiconto per cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente in materia - dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli otto giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione.

Ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione o chiedere copia, che potrà essere trasmessa anche tramite posta elettronica.

Art. 24 - Scioglimento ed estinzione – Devoluzione del patrimonio

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione può nominare un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio competente ai sensi del Codice del Terzo Settore, artt. 9 e 45 comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in

manca, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal predetto parere sono nulli.

Art. 25 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017, il Codice Civile e le altre disposizioni vigenti in materia.

Sottoscrizioni dei Consiglieri in carica

Presidente – legale rappresentante

Francesca Vignato

Rocca Benedetta - Consigliere

Rocca Raimonda - Consigliere

Firma



